

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 151

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena S.p.A.)

(Parere ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 novembre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 84/09

Roma, 10 NOV 2009

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche ai sensi dell'art. 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 – Monte dei Paschi di Siena S.p.a..

Con i miei saluti


Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE Illustrativa

Ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lett. d) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. viene previsto che il netto ricavo delle emissioni di titoli del debito pubblico, per un valore complessivo nel limite di 1.900 milioni di euro, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato (titolo IV), per essere direttamente assegnato su apposito capitolo di spesa di conto capitale (cat. XXXI - acquisizione attività finanziarie) e destinato alla sottoscrizione del prestito obbligazionario della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Tale soluzione consente la definizione di un tetto di spesa per la sottoscrizione in questione, rinviando ad altri DPCM l'individuazione delle risorse per ulteriori eventuali sottoscrizioni, in base alle richieste che potranno sopravvenire nel prosieguo della gestione ed all'andamento dei mercati finanziari.

RELAZIONE TECNICA

La sottoscrizione di obbligazioni bancarie speciali emesse dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. da parte del MEF appare esclusivamente finanziabile mediante emissione di titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lett. d) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Ciò in quanto le ipotesi di cui alle lettere a) e b) della richiamata normativa, concernenti tagli lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa di entità pari all'importo richiesto dalla Banca risultano al momento non percorribili. Ciò, tenuto conto della neutralità dell'operazione nel suo complesso - l'emissione di titoli del debito pubblico è bilanciata dall'assunzione di una attività finanziaria quasi-equity - ed in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Tale importo risulta al momento quantificato sulla base della nota del 23 aprile 2009, con cui la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009, ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo di euro 1.900.000.000, ripartito in n. 38.000 strumenti finanziari di valore nominale unitario di euro 50.000.

Non appare parimenti praticabile, l'ipotesi di cui alla lettera c) della norma medesima, che prevede il versamento in entrata di disponibilità esistenti su contabilità speciali e/o conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, in quanto l'utilizzo immediato e diretto di fondi di tesoreria, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, determina comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titoli debito pubblico di cui alla successiva lettera d).

Pertanto, viene previsto che il netto ricavo delle suddette emissioni di titoli del debito pubblico, per un valore complessivo nel predetto limite di 1.900 milioni di euro, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato (titolo IV), per essere direttamente assegnato su apposito capitolo di spesa di conto capitale (cat. XXXI - acquisizione attività finanziarie) e destinato alla sottoscrizione del prestito obbligazionario della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Tale soluzione consente la definizione di un tetto di spesa per la sottoscrizione in questione, rinviando ad altri DPCM l'individuazione delle risorse per ulteriori eventuali sottoscrizioni, in base alle richieste che potranno sopravvenire nel prosieguo della gestione ed all'andamento dei mercati finanziari.

Il capitolo di spesa di conto capitale configura una posta di bilancio di natura finanziaria, senza effetti sull'indebitamento, in quanto destinata alla sottoscrizione di titoli di credito, ma che incide sulle spese finali del SNF e sul fabbisogno.

L'operazione si sostanzia in un'acquisizione di partite patrimoniali quasi equity: in base al comma 8 dell'art. 3 del DM allegato, i titoli stessi - che risultano convertibili in azioni degli istituti emittenti - sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso un conto liquidatore, intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A.. Tale acquisizione di attività finanziarie compensa sotto il profilo patrimoniale il corrispondente incremento del debito pubblico.

L'esposizione lorda dello Stato aumenta, tenuto conto di tale emissione dei titoli del debito pubblico, e pertanto l'operazione non appare neutra sotto il profilo del fabbisogno e quindi del

debito lordo. Gli effetti in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi: il tasso di interesse corrisposto sui titoli attivi in base all'art. 3, comma 3, lett. a), del DM allegato (pari alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a trenta anni maggiorato di almeno 200 punti base) dovrebbe infatti assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni.

Al fine di assicurare la suddetta economicità dell'operazione, è previsto, come peraltro già indicato dal comma 9 dell'art. 3 del DM del 25 febbraio 2009, il versamento in entrata da parte di Banca d'Italia degli interessi attivi con possibilità di riassegnare tali risorse agli appositi capitoli di spesa per il pagamento degli interessi sulle emissioni di debito pubblico.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa

copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



29/07/2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” e, in particolare, l’articolo 12 concernente “Finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali”;

VISTO, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo 12 del decreto-legge n. 185/2008 il quale dispone che: “Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all’economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell’articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.”;

VISTO, in particolare, il comma 9 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 185/2008 il quale dispone che: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l’Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.”;

VISTO il comma 12 del citato articolo 12 del decreto-legge n. 185/2008 il quale dispone che: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2009, registro n. 1, foglio n. 241, recante criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al citato articolo 12, comma 12, del decreto-legge n. 185/2008, ed in particolare, l'articolo 2, comma 5, il quale ha previsto che: "L'operazione viene sottoscritta dal Ministero e approvata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze a seguito del perfezionamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge 185 di individuazione delle risorse necessarie per finanziare l'operazione.";

VISTA la nota del 23 aprile 2009, con cui la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in applicazione del suddetto articolo 2 del citato decreto 25 febbraio 2009, ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 12 del decreto-legge n. 185/2008 per un importo complessivo di euro 1.900.000.000, ripartito in n. 38.000 strumenti finanziari di valore nominale unitario di euro 50.000;

VISTA la nota n. 53726 del 3 luglio 2009, con cui questo Ministero, sulla base delle valutazioni e delle verifiche delle condizioni previste dal citato decreto 25 febbraio 2009, ha dato riscontro positivo alla citata richiesta della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per la relativa accettazione, inviando la stessa nota per conoscenza alla Banca d'Italia, precisando che il perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione degli strumenti finanziari è subordinato alla realizzazione di una serie di specifiche condizioni tra cui il perfezionamento del procedimento di emanazione del presente Decreto;

VISTA la nota del 19 ottobre 2009, con cui la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha dato riscontro per accettazione alla citata nota di questo Ministero del 3 luglio 2009;

VISTO il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

CONSIDERATO che per la sottoscrizione dell'operazione e la relativa approvazione è, tra l'altro, necessario il perfezionamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione delle risorse necessarie per finanziare la suddetta operazione, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

VERIFICATO che per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del suddetto prestito obbligazionario si provvederà mediante emissione di titoli di Stato;

SU proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA :

Art. 1

Per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 12, comma 9, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio

2009, le risorse necessarie per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile di euro 1.900.000.000 della Banca Monte dei Paschi di Siena, indicato nelle premesse, sono individuate mediante emissione di titoli di Stato, disposta ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, o quale quota aggiuntiva di una o più delle ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio - lungo termine, effettuate per la copertura del fabbisogno in forza del medesimo D.P.R..

Art. 2

Il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009, gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, versati all'entrata del bilancio dello Stato tramite la Banca d'Italia, possono essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai sensi dell'articolo 1.

Il presente decreto e il correlato decreto di variazione di bilancio saranno trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri